

REGOLAMENTO (CEE) N. 4092/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
pomodori, cetrioli e melanzane originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie⁽¹⁾, pomodori, cetrioli e melanzane dei codici NC 0702 00 10, 0702 00 90, 0707 00 11, 0707 00 19 e 0709 30 00, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

- 173 000 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,
- 28 663 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,
- 3 819 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00;

considerando che per il 1989 i dazi da applicare nei limiti di questi contingenti sono pari al 50 % dei dazi di base; che,

tuttavia, se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che per il 1989 il mantenimento delle quote per gli Stati membri è necessario, tenuto conto dell'impossibilità per le amministrazioni degli Stati membri di creare sin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria dei contingenti; che è tuttavia possibile, in considerazione della evoluzione di detti scambi negli ultimi anni, prevedere un aumento della riserva comunitaria;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.